



Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO
SUI FOSSI PRIVATI PARTICOLARI E
COMUNI A PIU' FONDI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16.06.2014

RELAZIONE TECNICA

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n° 12. Gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, dal R.D. n.215 del 1933 e dal Codice Civile e in coordinamento con la regolamentazione sulla polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

ART 1 - Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capofossi, tombinamenti.

ART 2 - Definizioni

1. Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso.

2. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

3. Per "capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

4. Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;

5. Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;

6. Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;

7. Per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate);

8. Per “argine” si intende un’opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire lo straripamento dei corsi d’acqua. Esso è generalmente costituito da un rilevato impermeabile in terra simile ad una diga che può raggiungere altezze anche considerevoli.

ART. 3 - Distanze

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall’art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 metri, o comunque una distanza tale da assicurare la possibilità di svolgimento degli interventi manutentivi a cura dei soggetti titolari.

2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell’alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Per i collettori di rilevante importanza idraulica i manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.

4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell’opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l’angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall’inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

6. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall’inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

7. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

a) m 2 dal ciglio dei capofossi;

b) m 1,5 dal ciglio dei fossi.

E’ auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

ART. 4 - Divieti assoluti e permessi

1. Nei fossi privati è vietato:

a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;

b) ingombrare l’alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;

c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;

- d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
- e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Area Tecnica Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e i regolamenti vigenti anche sulla base dei criteri operativi definiti dal Consorzio di Bonifica;
- f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei predetti accessi dovranno essere individuate in analogia con i criteri operativi definiti dal Consorzio di Bonifica sopra richiamati.

ART. 5 - Manutenzione ed esercizio

1. La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'art. 34 della L.R. 08.05.2009, n. 12 e del Codice Civile. Ai fini dell'applicazione del regolamento, le Pubbliche Amministrazioni sono equiparate ai privati proprietari quando intervengono in qualità di titolari di opere stradali o immobili in genere serviti dallo scolo oggetto di intervento.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. Nel caso in cui i proprietari e gli altri soggetti obbligati non provvedano ai lavori di competenza sulle opere private di scolo ed irrigazione particolari a più fondi, si applicano le procedure coattive definite dalla normativa regionale di cui sopra; gli oneri derivanti dalle esecuzione e gestione dei lavori sono ripartiti fra le proprietà interessate in rapporto al beneficio conseguito.
4. Lo scarico di fossati nella rete consortile dovrà essere adeguato alle prescrizioni tecniche date dal Consorzio di Bonifica.
5. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:
 - a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al rizezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
 - c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
 - d) rasare ed asportare per lo meno due volte l'anno, entro il 31 maggio ed il 31 agosto, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
 - e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami che per qualsivoglia causa siano caduti nei fossati e che impediscano il libero deflusso delle acque;
 - g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - h) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 1;

- i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- j) eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

ART. 6 - Tombinamento di fossi

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
2. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione dell'Area Tecnica del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta con le modalità previste dal regolamento Edilizio Comunale.
3. Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque), è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - e) stato di progetto;
 - f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
 - g) rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.

ART. 7 - Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. L'Area Tecnica del Comune verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art. 913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
5. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
6. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

7. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3 – 4 - 5 - 6, con ordinanza del Responsabile dell' Area Tecnica, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

8. La realizzazione di nuovi fossati, la modifica o trasposizione di quelli esistenti dovrà avvenire secondo i criteri operativi definiti dal Consorzio di Bonifica. La chiusura di quelli esistenti, anche legata a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del suolo, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica.

9. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 8 - Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto all' Area Tecnica del comune, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo e gli sbarramenti, di altezza non superiore a 2/3 del massimo tirante idrico, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso e un franco minimo ai terreni più bassi;

b) i manufatti di sbarramento vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione e, comunque, la permanenza a livelli sostenuti dell'acqua non sia prolungata, ma limitata a pochi giorni;

c) alla fine del singolo intervento irriguo i manufatti devono essere rimossi da chi li ha posizionati;

d) i manufatti di sbarramento siano facilmente manovrabili e sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi;

e) qualora l'opera di sbarramento interessi più proprietà, può essere attuata solo previo accordo fra le proprietà interessate.

La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 9 - Sanzioni

1. Per quanto prescritto dal presente Regolamento è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare;

2. Come previsto dall'art. 3 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali* ai trasgressori del presente Regolamento, fatta salva la configurazione di un diverso e più grave illecito, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

Per le violazioni previste nello schema seguente è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura ivi indicata:

Riferimento	Descrizione sommaria Violazione	Pagamento in misura ridotta
Articolo 3 comma 7	Mancata costituzione fascia di rispetto	100,00 €
Articolo 4 comma 1 lett. a)	Realizzare opere che impediscano il regolare deflusso delle acque	250,00 €
Articolo 4 comma 1 lett. b)	Ingombrare l'alveo	75,00 €
Articolo 4 comma 1 lett. d)	Eseguire piantagioni sulle sponde e sull'alveo	100,00 €
Articolo 4 comma 1 lett. e - f)	Eliminare e ridurre il volume di invaso	250,00 €

Articolo 5 comma 5	Varie fattispecie	100,00 €
Articolo 6	Tombinamento dei fossi	250,00 €

3. Ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*, all'atto della contestazione o della formale notificazione diretta della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore, senza ulteriori spese, della somma determinata nella tabella o della somma di € 50,00 per tutti i casi non contemplati esplicitamente nella stessa. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

ART. 10 - Esecuzione forzosa

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Area Tecnica del comune potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.
3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 11 - Disposizioni finali. Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, che è stato approvato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente, entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
2. Tutta la regolamentazione comunale che risulta in contrasto col presente Regolamento è da considerarsi inefficace a far data dalla sua entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.
4. Il presente Regolamento si ritiene automaticamente adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia.